

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CON UN SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE E CON FACOLTÀ DI ESPRIMERE PREFERENZE:

I sottoscritti cittadini italiani elettori, ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione della Repubblica, dichiarano di volere proporre la seguente

LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361, E AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533, IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

RELAZIONE

Questa proposta di legge d'iniziativa popolare (LIP) nasce nella speranza dire il Parlamento a legiferare per restituire agli elettori la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati, cosa che da oltre trent'anni è stata negata dalle leggi elettorali che si sono succedute nel tempo, come emblematicamente denominate (il Mattarellum, il Porcellum, l'Italicum, e ora il Rosatellum).

Le principali previsioni del disegno di legge ruotano intorno ai seguenti principi. Anzitutto, il territorio nazionale è costituito in unico collegio elettorale ed è diviso in circoscrizioni elettorali che, per quanto riguarda il Senato, consentono – mediante accorpamento di realtà geografiche viciniori – di attenuare l'effetto di sbarramento naturale.

Viene cancellata l'attuale bipartizione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali, il cui voto reciprocamente e obbligatoriamente congiunto costituisce l'offesa più dolorosa rispetto alla prescrizione costituzionale del voto “personale ed eguale, libero e segreto”;

E viene ripristinato lo scrutinio di lista su tutto il territorio nazionale, che viene diviso in circoscrizioni interprovinciali per la Camera, e per il Senato in circoscrizioni regionali (per quelle più grandi) o interregionali (per le più piccole).

La declaratoria di collegamento in una coalizione, da parte dei partiti o i gruppi politici organizzati, viene meno, trattandosi di un elemento tipico delle modalità disrappresentative introdotte dalle perniciose leggi elettorali che si sono succedute nella c. d. seconda Repubblica, e invece ripristinando il primato della rappresentatività politica di ciascun partito riprendendo il sistema disegnato dai nostri Costituenti.

La vocazione sovranazionale del nostro ordinamento è espressa emblematicamente dalla possibilità che i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo – i quali sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che lo riproduca – vi uniscano quello del partito europeo cui il partito italiano risulta collegato.

La vocazione euro-unitaria emerge anche dalla possibilità che il deposito del contrassegno, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, sia accompagnato dall'eventuale attestazione del presidente o del segretario politico del partito europeo cui la lista si dichiara collegata, autenticata e legalizzata nelle forme di legge.

All'attuale spropositato numero di sottoscrizioni (da almeno 1.500 e da non più di 2.000), assolutamente irragionevole, che rappresenta un unicum nel contesto europeo, si sostituisce la previsione per cui la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione deve essere sottoscritta da almeno 250 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima circoscrizione. Si tratta di numeri assai più coerenti con il panorama comparatistico esistente in Europa.

- **In Francia**, gli articoli 54 e seguenti del *Code electoral* non richiedono sottoscrizioni di elettori per la presentazione delle candidature per il rinnovo dell'*Assemblée nationale* composta da 577 deputati.
- **In Spagna** è previsto che le candidature per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato presentate dai raggruppamenti di elettori siano sottoscritte da almeno l'1% degli iscritti al *censo electoral* (registro degli elettori) della circoscrizione (la provincia); nel 2011, il legislatore organico ha aggiunto un secondo paragrafo all'art. 169, comma 3, LOREG, secondo il quale le liste di partiti, federazioni o coalizioni senza rappresentanza nella precedente legislatura devono essere sottoscritte da almeno l'0,1% degli elettori della circoscrizione, così evidenziando chiaramente il favore del sistema elettorale per la partecipazione di nuove offerte politiche.
- **In Portogallo** le candidature presentate da gruppi di elettori debbono essere sottoscritte da un numero di elettori pari al 3% del registro degli elettori, ma la formula del 3% non può comportare un numero di sottoscrizioni: a) inferiore a 50 o superiore a 2.000, trattandosi di «parrocchie civili» (*órgão da freguesia*) o comuni con meno di 1.000 elettori; b) inferiore a 250 o superiore a 4.000, nei restanti comuni.
- **In Germania**, per i candidati senza partito o per quelli di partiti politici che non siano stati rappresentati nel Bundestag o in un parlamento di un Land con almeno cinque membri ininterrottamente dalle ultime elezioni, sono necessarie 200 sottoscrizioni di elettori idonei nel collegio (§ 20, comma 2, per. 2, e comma 3, *BWahlG*). Tale requisito, peraltro, non si applica alle proposte elettorali distrettuali dei partiti delle minoranze nazionali.
- **In Austria** per poter partecipare alle elezioni politiche a livello del Bund, e, a tal fine, registrare le liste in tutti i 9 Länder, si devono ottenere le sottoscrizioni di almeno tre membri del Consiglio Nazionale (la camera bassa federale) o, in alternativa, di un certo numero di elettori iscritti nelle liste elettorali in un comune del distretto elettorale del Land; sono necessarie in totale almeno 2.600 dichiarazioni a sostegno dei candidati elencati, con un minimo di 500 firme nei Länder Vienna e Bassa Austria, di 400 firme nei Länder Alta Austria e Stiria, di 200 firme in Tirolo, Carinzia e Salisburgo, e di 100 firme nel Burgenland e Vorarlberg.
- **In Belgio**, il comma 1 dell'art. 116 del Codice elettorale stabilisce che, per l'elezione alla Chambre des Représentants, l'atto di presentazione deve essere firmato: (1) da almeno cinquecento elettori della circoscrizione qualora la popolazione (della circoscrizione elettorale) superi un milione di abitanti; da almeno quattrocento elettori se la popolazione è compresa tra 500.000 e un milione di abitanti e da almeno duecento elettori in tutti gli altri casi; (2) o da tre membri appartenenti alla Camera dei rappresentanti uscente.
- Nel **Regno Unito**, per candidarsi alle elezioni politiche, un candidato deve presentare una "nomination paper" firmata da almeno dieci elettori del collegio elettorale in cui intende candidarsi: questo vale sia per i candidati dei partiti politici che per quelli indipendenti. Inoltre, i candidati devono pagare una cauzione di 500 sterline, che

viene restituita se il candidato ottiene almeno il 5% dei voti espressi nel collegio elettorale.

Il quadro di cui sopra rende evidente quanto il sistema in vigore nei principali paesi europei è immensamente più ragionevole rispetto all'attuale sistema italiano, che raggiunge il parossistico numero, per le liste dei candidati al Parlamento europeo, di non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, in cui ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno il 10% dei sottoscrittori.

Nel sistema qui proposto, invece, si mette in discussione il monopolio dei partiti esistenti e si favorisce la nascita di nuove offerte politiche, limitando il potere degli *insider* con un'adeguata considerazione degli *outsider*, che non sono più ostacolati nella loro legittima richiesta di partecipare alla vita pubblica nazionale.

Volendo rafforzare l'identità e la proposta politica di ciascuna lista di partito, spariscono le coalizioni, che hanno spesso assunto valenza elettorale ma non politica, e vengono quindi meno anche le deroghe previste per le coalizioni e, più in generale, viene ridisciplinato il sistema delle esenzioni; in particolare, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste presentate da partiti o gruppi politici che siano collegati e facciano nel simbolo esplicito riferimento a un partito costituito in gruppo nel Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento dell'elezione; in tal caso, l'attestazione del consenso all'uso deve risultare da una dichiarazione del Presidente o del Segretario Politico del relativo Partito europeo, autenticata e legalizzata nelle forme di legge. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, dal Presidente o dal Segretario Politico del partito o gruppo politico, ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

Quanto alla composizione di ciascuna lista, l'elenco di candidati presentati seguirà, salvo il capolista, un ordine alternato di genere; il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e neppure maggiore rispetto alla totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione. Sparisce così il sistema delle liste cortissime, che comportano il rischio della traslazione degli eletti da una circoscrizione all'altra, non più necessario ai fini della riconoscibilità dei candidati che viene affidata alla facoltà di esprimere preferenze, e quindi s'introduce un sistema più conforme al principio del voto diretto.

La "clausola panda", per il genere meno rappresentato, passa dal 40 per cento ad un terzo del totale dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima. Viene anche meno l'indicazione dei candidati supplenti.

Eliminando le norme legate alla diversa tipologia di collegi, resta prescritto, a pena di nullità di tutte le rispettive candidature, che nessun candidato può accettare la candidatura in liste con diverso contrassegno, ovvero la candidatura contestuale in entrambe le Camere, e che ogni candidato nella circoscrizione estero non può essere candidato in alcuna circoscrizione italiana. Nella dichiarazione di presentazione della lista del candidato capolista deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista intenda distinguersi.

Si elimina, tra le cause di ricusazione delle liste, la mancata presentazione del programma politico del partito, che nella pratica si è risolto in un documento assolutamente generico, spesso ripetitivo, che nessun cittadino legge, mentre l'esplicitazione del

programma politico è lasciata all'elaborazione delle rispettive sedi interne e al confronto pubblico con gli altri partiti nel corso della campagna elettorale.

La nuova disciplina delle quote di genere e dell'alternanza comporta che l'Ufficio centrale prescriva, in caso di violazione, di sostituire il capolista di genere eccedentario col primo candidato di genere deficitario che segue nella lista, cominciando dalla lista presentata per ultima, e, in caso di concomitanza, mediante sorteggio tra tali liste, e ciò sino a conseguire il rispetto della prescrizione. Si tratta dello stesso meccanismo che si applicherebbe per eliminare le candidature eccedentarie rispetto a quelle consentite tra diverse circoscrizioni, mentre si procederà a cancellare da tutte le liste il candidato che abbia accettato la candidatura in liste con diverso contrassegno, ovvero per entrambe le Camere. Dopo le operazioni dell'Ufficio centrale, resteranno senza effetto eventuali rinunce.

Quanto alle operazioni di sorteggio della posizione sulla scheda, sono modificate in conseguenza del venir meno delle due tipologie di collegio, e si aggiunge che sul manifesto dovranno essere riportati in calce al contrassegno anche i nominativi dei candidati secondo l'ordine di presentazione.

Alla sezione elettorale andrà assegnata una PEC che dovrà essere indicata sulla relativa carta intestata. La previsione non è formale, visto che più avanti si prevede che il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura e al Comune via PEC. Lo stesso varrà per la trasmissione dei verbali in estratto via PEC all'Ufficio Centrale nazionale.

Quanto alla scheda, in coerenza col sistema plurinominal e proporzionale di lista prescelto, essa reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista, al cui fianco sono tracciate due linee orizzontali per l'indicazione di non più di due preferenze, una delle quali, se entrambe espresse, deve essere di genere diverso

Se non risulta espressa alcuna preferenza, s'intende che l'elettore abbia voluto assegnare la preferenza al rispettivo capolista. In tal modo si salvaguarda la posizione di preminenza di colui/colei che ha un ruolo politico e organizzativo dirigenziale nel partito e che, *coeteris paribus*, si vedrà ascrivere una quota aggiuntiva di preferenze, derivante dai sostenitori del partito che non abbiano espresso interesse verso altri specifici candidati della medesima lista.

Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze. Se non risulta espressa alcuna preferenza, s'intende che l'elettore abbia voluto assegnarla al rispettivo capolista.

Entro questi limiti opera anche l'attribuzione del voto, se l'elettore traccia un segno su più di una lista, quando abbia espresso preferenze per candidati di una delle liste segnate, nel qual caso resta valido per la lista segnata e per le preferenze validamente espresse; altrimenti, il voto è nullo.

A livello di sezione, si dichiarerà il risultato dello scrutinio indicando i voti di ciascuna lista e le preferenze dei rispettivi candidati, segnalando in particolare il numero delle schede di ciascuna lista in cui, non essendo state espresse preferenze, queste vengono attribuite al rispettivo capolista sommandole a quelle ricevute direttamente.

Quanto alla determinazione della cifra elettorale conseguita da ciascuna lista nella circoscrizione, essa sarà corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; la cifra individuale di ogni candidato è

corrispondente alla somma dei voti di preferenza validi e di quelli provvisoriamente assegnati. Si determina così, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo le rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il sistema di trasformazione dei voti in seggi opera – previa esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli assegnati al Trentino Alto Adige, la cui normativa non viene innovata – mediante riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, utilizzando il cosiddetto metodo D'Hondt dispari, che è il più proporzionale dei sistemi d'Hondt, e ciò proprio per limitare il naturale effetto di trascinamento a favore delle liste maggioritarie tipico del c. d. D'Hondt continuo (divisori: 1, 2, 3, 4, etc.); a tal fine si divide il totale della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per i numeri 1, 3, 5, 7, 9, etc, e si distribuiscono i seggi nell'ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino a esaurimento di quelli disponibili nella Circoscrizione Unica Nazionale, ottenendo così il numero totale dei seggi spettanti a ciascuna lista; si procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista secondo le rispettive cifre elettorali circoscrizionali, utilizzando il medesimo metodo d'Hondt dispari e distribuendo i seggi nell'ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino all'esaurimento dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Subito dopo, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi spettanti. In caso di non corrispondenza, l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: individua le liste cui risultano assegnati nelle circoscrizioni seggi in eccedenza rispetto a quelli spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale, e li sottrae a ciascuna lista nelle circoscrizioni nelle quali li abbia ottenuti col minore quoziente D'Hondt dispari, e ciò sino a raggiungere il numero di seggi effettivamente spettanti alla lista; attribuisce infine tali seggi alle liste rimaste deficitarie in sede circoscrizionale rispetto all'ambito nazionale, attribuendoli nelle circoscrizioni nelle quali ciascuna lista deficitaria abbia ottenuto il maggiore quoziente D'Hondt dispari, sino a concorrenza dei seggi spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale. Non appena ricevuto il verbale dell'Ufficio Centrale Nazionale con l'indicazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nella singola circoscrizione, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista i candidati secondo la graduatoria delle preferenze.

In caso di candidati eletti in più circoscrizioni è proclamato nella circoscrizione nella quale la rispettiva lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; in ogni caso di vacanza, subentra nel seggio il primo dei non eletti nella rispettiva lista circoscrizionale, secondo la graduatoria delle preferenze mentre nel caso, per altro assolutamente improbabile, in cui la lista circoscrizionale abbia esaurito i candidati, il seggio viene attribuito al primo dei non eletti della stessa lista nella circoscrizione col migliore quoziente D'Hondt dispari rimasto inutilizzato.

Per l'elettorato attivo e passivo al Senato, ma in generale per tutta la disciplina delle operazioni di voto e scrutinio, si opera un rinvio al testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con DPR 30 marzo 1957 n. 361. Nel caso della Camera alta, però, le Corti di Appello di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo si costituiscono in Uffici Circoscrizionali per le rispettive circoscrizioni interregionali, che, come si è detto, accorpano regioni limitrofe.

In caso di concomitanza con le elezioni per la Camera dei Deputati, l'Ufficio Centrale Nazionale per la Camera dei Deputati svolge le funzioni di Ufficio Centrale Nazionale anche per le elezioni del Senato della Repubblica, le cui operazioni di scrutinio

precederanno quelle per la Camera dei Deputati; in caso di elezioni soltanto per il Senato della Repubblica, il relativo Ufficio Centrale Nazionale viene costituito come previsto dal predetto art. 12 del DPR n. 361 del 1957.

**MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361, E AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533, IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. **

Art. 1. - Modifiche al testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361

Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito come segue:

«Il territorio nazionale è costituito in unico collegio elettorale ed è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente Testo Unico».

2) il comma 3 è abrogato.

3) il comma 4 è abrogato.

b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola “generale” è sostituita con la parola “permanente”;

2) il comma 2 è abrogato.

c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato.

d) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» **sono soppresse.**

2) nel secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole; «eventualmente unito con quello del partito europeo cui il partito italiano risulta collegato

e) l'articolo 14-bis è abrogato.

f) all'art. 15, comma 1, dopo le parole “di cui all'art. 14” sono aggiunte le seguenti parole “unitamente all'eventuale attestazione del presidente o del segretario politico del partito europeo cui la lista si dichiara collegata, autenticata e legalizzata nelle forme di legge”.

g) all'articolo 17, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali» **sono soppresse;**

h) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«A pena d'inammissibilità, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione deve essere sottoscritta da almeno 250 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima circoscrizione; le sottoscrizioni non devono essere autenticate ma devono essere munite dal rispettivo certificato d'iscrizione nelle liste elettorali; la candidatura, oltre a essere accompagnata dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53; per i cittadini residenti all'estero l'autentica della firma deve essere emessa da un Ufficio diplomatico o consolare».

2) il comma 1-bis è abrogato.

3) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nessuna sottoscrizione è richiesta. per le liste presentate da partiti o gruppi politici che siano collegati e facciano esplicito riferimento nel simbolo a un partito costituito in gruppo nel Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento dell'elezione; in tal caso, l'attestazione del collegamento deve risultare da una dichiarazione del Presidente o del Segretario Politico del relativo Partito europeo, autenticata e legalizzata nelle forme di legge e depositata come all'art. 15, comma 1. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, dal Presidente o dal Segretario Politico del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste».

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«A pena d'inammissibilità, che viene dichiarata dallo stesso Ufficio centrale circoscrizionale, in ogni circoscrizione ciascuna lista si compone di un elenco di candidati presentati, salvo il capolista, secondo un ordine alternato di genere; il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e neppure maggiore rispetto alla totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione».

5) Il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

“3.1. Nel complesso delle candidature presentate dalla stessa lista a livello nazionale almeno un terzo dei capilista deve essere di genere diverso, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tale prescrizione in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

6) il comma 3-bis è abrogato.

i) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«A pena di nullità di tutte le rispettive candidature, nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale col medesimo contrassegno, né può presentarsi in liste

con diverso contrassegno e neppure essere contestualmente candidato in entrambe le Camere, ovvero in una circoscrizione estera e in una circoscrizione italiana».

j) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» **sono sostituite dalle seguenti:** «devono essere presentate»;

2) al quinto comma, le parole «dei candidati» sono sostituite dalle parole «del rispettivo candidato capolista»

3) al nono comma, le parole «entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione» sono sostituite dalle parole: «contestualmente al Decreto di indizione delle elezioni.»

k) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» **sono soppresse.**

l) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma:

°i)) il numero 1-ter) è abrogato;

ii) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» **sono soppresse;**

°iii) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» **sono soppresse,**

iv) il numero 6-bis), è sostituito dal seguente:

“Comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all’Ufficio centrale nazionale, il quale verifica che siano state rispettate in tutte le circoscrizioni le prescrizioni di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1., e 19, e, in ogni caso di violazione, invita tempestivamente gli Uffici centrali circoscrizionali interessati a procedere come segue:

- a) nel caso di violazione alla prescrizione di cui all’art. 18-bis, 3.1, eliminare il capolista di genere eccedentario col primo candidato di genere deficitario che segue nella lista, cominciando dalla lista presentata per ultima, e, in caso di concomitanza, mediante sorteggio tra tali liste, e ciò sino a conseguire il rispetto della prescrizione;
- b) nel caso di violazione della prescrizione di cui all’art. 19, cancellare da tutte le liste il candidato che abbia accettato la candidatura in liste con diverso contrassegno, ovvero per entrambe le Camere, ovvero eliminando le candidature eccedentarie rispetto alle tre consentite, procedendo nell’ordine di cui alla superiore lettera a).
- c) una volta adottate le superiori decisioni, darne immediata comunicazione agli interessati e per ogni ulteriore adempimento.

v) **il numero 6-ter è sostituito dal seguente:** “Ogni rinuncia alla candidatura comunicata all’ufficio centrale circoscrizionale dopo la presentazione della lista resta senza effetto”;

vi) **le lettere “a)” e “b)” del numero 6-ter sono soppresse.**

2) il quarto comma è abrogato.

m) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine progressivo secondo cui i contrassegni delle liste ammesse saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti di cui al numero 5, sui quali dovranno essere riportate in calce al contrassegno anche i nominativi dei candidati secondo l’ordine di presentazione»;

2) al numero 5, le parole “nei collegi plurinominali” sono sostituite dalle parole “nella circoscrizione”.

n) all'articolo 30, comma 1:

1) al numero 1, sono aggiunte in fine le parole «e la carta intestata della Sezione, con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata assegnato alla stessa»;

2) al numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» **sono soppresse.**;

o) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

° 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista, al cui fianco sono tracciate due linee orizzontali per l’indicazione di eventuali preferenze».

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: “Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: <<Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome; se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena d’inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere; se non risulta espressa alcuna preferenza, s’intende che l’elettore abbia voluto assegnare la preferenza al rispettivo capolista>>».

p) all’art. 48, comma 1, secondo e terzo periodo, le parole “del collegio uninominale” sono sostituite dalle parole “della circoscrizione”.

r) all’art. 53 le parole “dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura” sono sostituite dalle parole “dal presidente e dal segretario della Sezione elettorale a tal fine destinata dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale”

s) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, con facoltà di esprimere sino a due preferenze per candidati della stessa lista, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena d’inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze. Se non risulta espressa alcuna preferenza, s’intende che l’elettore abbia voluto assegnarla al rispettivo capolista».

2) il terzo comma è abrogato.

t) all'articolo 59-bis:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “Se l’elettore traccia un segno su più di una lista, il voto è nullo, salvo che abbia espresso preferenze per candidati di una delle liste segnate, nel qual caso resta valido per la lista segnata e per le preferenze validamente espresse nei limiti di cui all’art. 58, comma 2».

3) il comma 3 è abrogato.

u) all'articolo 68, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

“3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae in successione ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista votata e il cognome ed eventualmente anche il nome del o dei candidati a cui favore sia stata validamente espressa la preferenza; se non è stata espressa alcuna preferenza, l’assegna al capolista. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e delle preferenze di ciascun candidato.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e le preferenze di ciascun candidato. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Se la scheda non contiene alcuna espressione di voto, oppure viene annullata, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione con la rispettiva dicitura “bianca” o “nulla”».

°v) all'articolo 70, la parola: «61 e 62» sono sostituita dalla seguente: «e 59-bis»;

w) all'articolo 71, il primo comma, numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) dichiara il risultato dello scrutinio indicando i voti di ciascuna lista e le preferenze dei rispettivi candidati, segnalando in particolare il numero delle schede di ciascuna lista in cui, non essendo state espresse preferenze, queste sono state attribuite al rispettivo capolista capolista. Nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà infine atto del numero dei voti di lista e delle rispettive preferenze che siano stati contestati e provvisoriamente assegnati, e di quelli contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame dell'Ufficio Centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell'art. 76».

x) all'art. 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura e al Comune via PEC».

y) all'art. 76:

1) al comma 1, n. 2), le parole «schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati» sono sostituite dalle parole «schede contenenti voti di lista e/o di preferenza contestati e non assegnati»;

2) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «via PEC».

z) all'articolo 77, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere a), b), c), d) ed e) sono soppresse;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) determina la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista nella circoscrizione., corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;»

3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) determina la cifra individuale di ogni candidato, corrispondente alla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'articolo 76;»

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo le rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) trasmette all'Ufficio Centrale nazionale, via PEC, un estratto del verbale in cui sia indicato il totale dei voti validi della circoscrizione e delle schede bianche e nulle, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni rispettivo candidato».

aa) all'art. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole «via PEC»

bb) all'articolo 83, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c), d), e) sono abrogate.

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) previa esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta, procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, utilizzando il cosiddetto metodo D'Hondt dispari. A tal fine divide il totale della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per i numeri 1, 3, 5, 7, 9, etc, e distribuisce i seggi nell'ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino a esaurimento dei seggi da distribuire, ottenendo così il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista in tutte le circoscrizioni;»

4) la lettera g) è abrogata;

5) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera f). secondo le rispettive cifre elettorali circoscrizionali, utilizzando il medesimo metodo d'Hondt dispari e distribuendo i seggi nell'ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino all'esaurimento dei seggi assegnati alla circoscrizione. Subito dopo, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi spettanti ai sensi della lettera f). In caso di non corrispondenza, procede alle seguenti operazioni: individua le liste cui risultano assegnati nelle circoscrizioni seggi in eccedenza rispetto a quelli spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale, e li sottrae a ciascuna lista nelle circoscrizioni nelle quali li abbia ottenuti col minore quoziente D'Hondt dispari, e ciò sino a raggiungere il numero di seggi effettivamente spettanti alla lista; attribuisce infine tali seggi alle liste rimaste deficitarie in sede circoscrizionale rispetto all'ambito nazionale, attribuendoli nelle circoscrizioni nelle quali ciascuna lista deficitaria abbia ottenuto il maggiore quoziente D'Hondt dispari, sino a concorrenza dei seggi spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale».

6) la lettera i) è abrogata;

7) al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «via PEC»

cc) l'articolo 83-bis è abrogato;

dd) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Non appena ricevuto il verbale dell'Ufficio Centrale Nazionale con l'indicazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nella singola circoscrizione, l'Ufficio centrale Circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista i candidati secondo la graduatoria delle preferenze di cui all'articolo 77, comma 1, lettera g).»

2) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati-

ee) all'articolo 85:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«Il candidato eletto in più circoscrizioni è proclamato nella circoscrizione nella quale la rispettiva lista ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale».

2) il comma 1-bis è abrogato.

dd) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni caso di vacanza, subentra nel seggio il primo dei non eletti nella rispettiva lista circoscrizionale, secondo la graduatoria delle preferenze»

2) il comma 2 è sostituito dal seguente

«2. Nel caso in cui la predetta lista circoscrizionale abbia esaurito i candidati, il seggio viene attribuito al primo dei non eletti della stessa lista nella circoscrizione col migliore quoziente D'Hondt dispari rimasto inutilizzato»

3) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Tabella A (articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535](#), recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione		Sede dell'Ufficio centrale
----------------	--	----------------------------

			circostrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Art. 2.

Art. 2. (Modifiche al testo unico di cui al *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*)

Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il territorio nazionale è costituito in unico collegio elettorale ed è diviso nelle seguenti circoscrizioni risultanti dai territori delle attuali regioni: 1^a Circoscrizione: Lombardia; 2^a Circoscrizione: Liguria e Piemonte; 3^a Circoscrizione: Friuli-Venezia Giulia e Veneto; 4^a Circoscrizione: Emilia Romagna e Marche; 5^a Circoscrizione: Sardegna, Toscana e Umbria; 6^a Circoscrizione: Abruzzo e Lazio; 7^a Circoscrizione: Campania; 8^a Circoscrizione: Basilicata, Molise e Puglia; 9^a Circoscrizione: Calabria e Sicilia.

2. Fatti comunque salvi i seggi costituzionalmente assegnati alla circoscrizione Estero e alle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise, i seggi restanti sono ripartiti tra le altre circoscrizioni regionali, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

3. La Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422,

b) L'art. 2 è sostituito dal seguente:

“Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio ¹ universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale”.

c) L'articolo 5, è sostituito dal seguente:

5. L'elettorato attivo e passivo è regolato dall'art. 58 della Costituzione; non è eleggibile chi si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli da 7 a 10 del testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361”.

d) L'articolo 7, è sostituito dal seguente:

1. Le Corti di Appello di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo si costituiscono in Uffici Circoscrizionali per le rispettive Circoscrizioni, con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal rispettivo primo presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni

“2. In caso di concomitanza con le elezioni per la Camera dei deputati, l'Ufficio Centrale Nazionale di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, svolge la funzioni di Ufficio Centrale Nazionale anche per le elezioni del Senato della Repubblica, dando in ogni caso la precedenza alle relative operazioni; in caso di elezioni soltanto per il Senato della Repubblica, il relativo Ufficio Centrale Nazionale viene costituito come previsto dal predetto art. 12 del DPR 361-1957.

e) gli articoli da 8 a 19 sono abrogati

f) all'art. 20, comma 1, lettera a), le parole “da non meno di 300 e da non più di 600” sono sostituite dalle parole “da non meno di 125 e da non più di 250”

f) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27. – Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ogni volta sostituendo le parole “ufficio centrale circoscrizionale” con le parole “ufficio centrale regionale” e la parola “circoscrizione” con la parola “regione”. In particolare, e salve altre ancorché qui di seguito non richiamate, le predette disposizioni si applicano:

- a) alla presentazione delle candidature;
- b) alla votazione;
- c) alle operazioni dell'ufficio centrale regionale e dell'Ufficio centrale nazionale;